

3

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 17° E 18° LOTTO CASE POPOLARI
NEL CAPOLUOGO DI BRINDISI - RIONE COMMENDA - ESER-
CIZIO 1950/51.-

N° *1112* di Repertorio

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi

e

L'Impresa Ing. De Luca Andreoli Stanislao di Francesco.
Importo netto L. 51.583.950.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenocentocinquantesi, il giorno
cinque del mese di Marzo, nella Sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita alla Via G.B. Casimiro, 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo PALMA fà Pietro, auto
rizzato alla stipula del presente contratto del Con
siglio di Amministrazione dell'Istituto predetto giu
sta delibera 10/11/1955, n° 347 ai sensi dell'articolo
151 del R.D. 28/4/1938, n° 1165 sono comparsi, sen

za l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n°89.=

- 1) Il Sig.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, di anni 44 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi;
- 2) L'Ing.De Luca Andreoli Stanislao di Francesco, nato a S.Pietro Vernotico il 25/12/1897 e domiciliato in Brindisi in Via Tunisi, 4, titolare dell'Impresa omonima;

PREMESSO

- che il Ministero dei Lavori Pubblici con nota 21/6/1952, n°2773, approvava il progetto per la costruzione di case popolari, in data maggio 1951 nel Capoluogo di Brindisi - Rione Commenda - redatto dall'Ing.Giovanni Roma Direttore Tecnico dell'Istituto, per una spesa preventiva di £.62.000.000.= (Lire sessantaduemilioni) compreso nel piano costruttivo di £.220.000.000, ammesso al beneficio del contributo Statale di cui alla Legge 2/7/1949, n°408 per l'esercizio 1950/51, giusto decreto del Ministero dei LL.FP. n°8118 Div.XVI^a del 1/2/1952 Reg.alla Corte dei Conti il 19/2/1952 Reg.5 LL.FP.Reg.176, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei la

vori mediante gara di licitazione privata da esprimersi tra un conveniente numero di imprese idonee.

- che in conseguenza del ritardato conseguimento del finanziamento, dovuto alla mancanza di garanzia da parte dell'Amministrazione Comunale di Brindisi per il mutuo di L.70 milioni sul quale fanno carico i lavori di che trattasi, mutuo ottenuto solo in data 28/9/1955 al numero 719376, di posizione venne espressa la gara per l'accollo dei lavori in data 28/6/55, come da verbale di licitazione esistente in atti, e che essendo questa risultata infruttuosa per l'inegualezza dei prezzi di capitolato non corrispondenti più all'attuale mercato, fu redatta apposita perizia di variante nella quale venne prevista la riduzione del numero dei piani contabili ed un aumento proporzionale delle voci previsto nell'elenco dei prezzi annessi al Capitolato Speciale d'Appalto, ferme restando tutte le caratteristiche del progetto approvato dal Ministero dei LL.PP.;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari in data 30/7/1955 con deliberazione n.320 approvava la perizia di variante suddetta che comprende la costruzione di due fabbricati di 20 alloggi ciascuno, formati da due vani ed accessori, con un complesso quindi di 40 alloggi e va

ni 160, avendo considerato gli accessori per due vani, con una cubatura in cifra tonda di mc.12.600 per una spesa prevista di £.62.000.000 suddivisa in £.55.170.000 a base d'asta e £.6.380.000 a disposizione dell'Amministrazione comprendente l.1 r e £.2.000.000 per imprevisti £.1.860.000 per acquisto suolo e £.220.000 per allacciamenti alle condutture urbane ecc.e £.2.750.000 per spese generali, e perizia che venne regolarmente al Superiore Ministero dei LL.PP. per l'approvazione;

- che il Ministero dei LL.PP. con nota 9/2/1956, n.1034 Div.XVI^a approvava detto progetto di variante a modifica del precedente di pari importo relativo ai lavori di che trattasi, autorizzando altresì l'Istituto a procedere alla gara di licitazione privata;

- che disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 24 gennaio 1956 a ore 11 si inviava invito di partecipazione a n.29 Imprese Edilizie come da raccomandata 11/1/1956, n.1501 (allegato n.1) stabilendosi al giorno 23/1/1956 ad ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- che esperita la detta licitazione privata come da verbale 24/1/1956 (allegato n.2) i lavori di cui

innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco col ribasso d'asta di £.6,32% (lire sei e centesimi trentadue per cento);

- che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n.3) ed alle altre contenute nell'invito a licitazione in data 11/1/1956, n.1501;

- che l'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco con istanza 4/2/1956 chiedeva di poter costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri relativi e correlativi mediante fidejussione del Credito Italiano Filiale di Brindisi (Allegato n.4) offrendo un ulteriore ribasso del 0,18% a miglioramento ed in aggiunta di quello di licitazione di £.6,32%;

- che tale richiesta veniva accolta dall'Amministrazione dell'Istituto appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti di essa elencati, compresi i disegni (Allega-

to n.5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dall'Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente Contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e la Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao fu Francesco: "IMPRESA".

ART. 2° - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli atti delle opere dipendenti del Ministero dei LL.PP. approvava con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.

ART. 3° - Il ^Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla

Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 17° e 18° lotte in Brindisi, rione Commenda - giusto progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 2/6/1952, n. 2773/2774 - Div. XVI^a successivamente sottoposto a perizia di variante, approvato quest'ultima dallo stesso Ministero con nota 9/2/1956, n. 1034 per l'importo di L. 55.170.000= (lire Cinquantacinquemilionicentosettantamila) che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 6,32% (lire sei e centesimi trentadue per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di L. 0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento), in tutto L. 6,50% (lire sei e centesimi cinquanta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 51.583.950= (lire Cinquantunomilionicinquecentottantatremilanovecentocinquanta).

ART. 4° - I prezzi dell'elenco annessi al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione

1

dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6° - L'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in casi di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo alla cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari procederà ad una altra azione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli atti di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento),

che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di nette £.5.000.000= (lire Cinquemilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito alle art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25/5/1895, n.350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di £.70.000.000= concesso dalla Cassa DD.PP. con provvedimento numero 719376 di posizione del 28/2/1955 e garantito dallo Stato ai sensi della legge 9/8/1954, n.144.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 8° - Resta espressamente convenuto fra le par

ti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita 48 del Regolamento 23/5/1924, n.827 sulla contabilità generale dello Statp, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della Legge 10/12/1953, n.396.

ART. 9° - A norma dell'art.339 della legge sui lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART. 10°- Il titolare dell'Impresa Ing.De Luca Andrioli Stanislao di Francesco dichiara di assumere anche la Direzione del Proprio Cantiere.

ART.11°- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale sup

plente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo, di anni 53 nato e residente in Ostuni, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.

ART. 12°- Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.

ART. 13°- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco costituisce il luogo della chiesta cauzione, la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di lire £. 2.579.198 (Duemilionicinquecentosettantanove milacentonovantotto), del Credito Italiano Succursale di Brindisi, giusto atto.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 14°- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collau-

datori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresse richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione d'opere dipendenti al Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 15°- L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, dalle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 16°- Le spese tutte del presente contratto, diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari.

ART. 17°- Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella veste e qualità sopradette riconosciuto

che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, affida all'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao di Francesco l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo e per l'Amministrazione, che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione in precedenza.

Il presente contratto redatto in carta bollata verrà registrato a tassa fissa minima a norma dello art. 14 della legge 2/7/1949, n. 408 e successive integrazioni, contenute disposizioni, per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di sette fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia per intero su tredici facciate e righe venticinque sino a questo punto della facciata, oltre formalità

di chiusura.

Fatto letto si sottoscrive quanto segue;

FIRMARI: Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe; Ing. DE LUCA
Andrioli Stanislao di Franceso; Vito SPECCHIA An-
tonio fu Cataldo; Avv. Vincenzo PALMA fu Pietrò
funzionarioe rogante.

REGISTRATO A BRINDISI IL 23 MARZO 1956 AL N°1298

MOD. I° VOL. 107 ESATTE LIRE CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUAN
TA IL PROCURATORE SUPERIORE FIRMATO ILLEGIBILE.

PER COPIA CONFORME



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

IL SEGRETARIO

(Avv. Vincenzo PALMA)